



Comune di SASSARI

Ordinanza n. 19 del 28/04/2017

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Disciplina Comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.L.P.S., installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. e nelle altre tipologie di esercizio in cui è consentita l'installazione secondo le disposizioni vigenti.

IL SINDACO

Premesso che :

- il fenomeno della " ludopatia" o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) è stato riconosciuto ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come patologia e negli ultimi anni è aumentato vertiginosamente, causando comportamenti in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardo on-line, ha adottato la raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo on-line che incoraggia gli stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;

PREMESSO che La legge di stabilità 2016 (articolo1,comma 936) ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite:

- a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;
- b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età'.

VISTA la proposta del Governo alla conferenza unificata del 2 febbraio 2017;

TENUTO CONTO delle diverse segnalazioni trasmesse da cittadini che rappresentano la preoccupazione per i loro figli, padri, parenti ed amici di ogni età in merito alla presenza di numerose sale gioco in città che accrescono l'alto rischio di essere coinvolti o già vittime della LUDOPATIA;

VISTA la mozione presentata dalla 5° Commissione Consiliare prot. n. 134595 del 30/10/2013 su : MISURE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO NEI LOCALI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SASSARI approvata all'unanimità dal consiglio Comunale nella seduta del 20 febbraio 2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12 febbraio 2015 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DI CONTRASTARE LA LUDOPATIA";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 18 ottobre 2016 avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 9/2015" - APPROVAZIONE;

VISTA la relazione trasmessa dalla ASL Sassari Servizio Dipendenze, prot. 155956 del 9 novembre 2016, report di sintesi sull'area del Gioco d'Azzardo Patologico - Città di Sassari e Distretto dalla quale si evince che :

- *"..Ad oggi il GAP è un vero e proprio problema ed emergenza sociale e sanitaria pubblica, visti i rischi, i costi, i significati, l'aggressività di un modello industriale di massa che impone i suoi algoritmi in modo politicamente, socialmente e sanitariamente irresponsabile";*
- *"..la città di Sassari presenta un livello di coinvolgimento nel GAP ai primi posti in campo nazionale";*
- *Che i dati esposti sono ".. utili ad una riflessione più puntuale e produttiva su obiettivi di una prevenzione e gestione del fenomeno da parte di un EE.LL, e che possa moderare e limitare e far rientrare i livelli di problematicità e di danno che fino ad oggi si registrano nel territorio";*
- *Che per la città di Sassari non si può escludere una diretta correlazione tra la gravità del fenomeno e "..il numero e tipologia di slot presenti (New-slot e Slot-VLT) e quindi del calcolo di quanta offerta dei diversi giochi commerciali gravano su ogni cittadino."*
- *Che Sassari risulta, nella classifica nazionale al 4° posto tra le città coinvolte "..nel fenomeno GAP, e quindi della incidenza maggiore data dal calcolo del numero e della tipologia di slot-machine (New-Slot e slot-VLT) in relazione al numero dei cittadini: una slot ogni 105 abitanti (ovvero 1250 slot), contro una ogni 150 come dato nazionale."*
- *Che l'incidenza del "problema" sul territorio presenta un costante proporzionale di aumento con l'aumentare delle disponibilità dei punti d'azzardo/slot.*
- *Che "..in termini di promozione della salute e di prevenzione serve considerare che i Comuni possono deliberare, anche in assenza di leggi regionali, in virtù sia della "potestà degli Enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto ai quali la Costituzione e la Legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni" (sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014), sia della potestà del EE.LL. Di deliberare in relazione alla assicurazione delle condizioni di Salute quando minacciate.*

PRESO ATTO quindi degli studi e delle rilevazioni statistiche effettuate da parte della ASL Sassari Servizio Dipendenze che ha evidenziato che soprattutto nei giovani la scelta della tipologia di gioco dipende fortemente dalla facilità o meno di potervi accedere, palesandosi pertanto la necessità di introdurre ogni misura atta a ridurre il più possibile l'accessibilità a tali apparecchi;

VISTO l'art. 24 commi 20-22 del D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito in Legge 15/07/2011 e ss.mm.ii. con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro ai minori;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con il quale si prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anche dei pubblici esercizi in cui sono ricompresi quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.LL.P.S.;

VISTI gli artt. 28 e 32 della Legge regionale n. 5/2006 "*Disciplina generale delle attività commerciali*";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, n. 557/PAS.7801.12001(1) del 23/06/2010 con la quale viene precisato che anche la regolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.LL.P.S. spetta al Sindaco ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO che, secondo la Sentenza n. 220 del 18/07/2014 della Corte Costituzionale, il Sindaco può disciplinare di orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

CONSIDERATA inoltre la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 01/08/2015 n. 3778, Cons. Stato, Sez.V, Sentenza del 20/10/2015 n. 4794, Cons.Stato, Sez.V, Sentenza 30/06/2014 n. 3271 e Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 27/08/2014 n. 3845, Sentenza CdS, sez. III, 7/2017, n. 130) secondo la quale anche dopo gli interventi legislativi di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, permane per il Sindaco la facoltà di regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

CONSIDERATO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, intervenire allo scopo di limitare il diffondersi del fenomeno del gioco d'azzardo patologico nel territorio comunale di Sassari, provvedendo ad una nuova e completa disciplina oraria degli esercizi in oggetto, in quanto le attuali ordinanze sugli orari delle sale gioco non prevede quelle autorizzate ai sensi dell'art. 88 del T.U.LL.P.S. 1931;

VISTO l'art 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 45 del 06/07/2006 "disciplinava gli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sale gioco;

SENTITI il Settore Polizia Municipale e il Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa;

CONVOCATO il Tavolo ristretto della Attività Produttive per informare le Associazioni di categoria sull'adozione di misure per il contenimento dei fenomeni di ludopatia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Di stabilire le seguenti fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e **svago di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.L.P.S., installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. e nelle altre tipologie di esercizio in cui è consentita l'installazione secondo le disposizioni vigenti:**

- a) Autorizzazioni ex art. 86 T.U.L.L.P.S. (es. bar, ristoranti, alberghi, sale giochi, rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, esercizi commerciali, circoli ricreativi, negozi di gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, sale biliardo, sale bowling etc):

dalle ore **10.00 alle ore 13.00 E DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 21.00** di tutti i giorni, festivi compresi;

- b) Autorizzazioni ex art. 88 TULPS (es. esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, sale bingo, sale VLT – videoterminali di gioco VLT) e di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 luglio 2011 (determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l' installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.):

dalle ore **10.00 alle ore 13.00 E DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 21.00** di tutti i giorni, festivi compresi.

2. La fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata, indipendentemente dall'orario di attività eventualmente stabilito per la tipologia di esercizio, all'interno del quale gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS sono collocati.
3. Gli apparecchi di cui sopra durante il periodo di non funzionamento devono essere completamente spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
4. Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare dell'esercizio è tenuto ad osservare quanto sopra indicato oltrechè ad esporre un cartello indicante l'orario di apertura dell'esercizio e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.L.P.S.
5. Obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30), in luogo ben visibile, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, la cui espressa prescrizione sarà formulata dall'Amministrazione.
6. Di abrogare ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento;

DISPONE

La violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 è soggetta all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari degli esercizi:

- euro 300,00 per l'inosservanza dell'orario di esercizio;
- euro 200,00 per la mancata affissione di idoneo avviso al pubblico, o ai soci in caso di circolo privato, sugli orari dell'attività;
- euro 100,00 per la mancata affissione di apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. Art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110 , comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, entro 60 giorni può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza viene trasmessa tramite pec:

Prefettura di Sassari
Comando Provinciale Carabinieri Sassari
Questura di Sassari
Guardia di Finanza Sassari
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
Polizia Municipale Sassari

Sassari, 28/04/2017



Il Sindaco
Nicola Santa